

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 14-8699

**Dipendente Arch. Mario LONGHIN, autorizzazione all'incarico di consulenza tecnica a favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO

**DGR 14-8699/2024/XI**

**OGGETTO:**

Dipendente Arch. Mario LONGHIN, autorizzazione all'incarico di consulenza tecnica a favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione di: Caucino

Premesso che:

gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale;

l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

con D.G.R. n. 12- 4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali relativi agli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente.

dato atto, come da istruttoria degli uffici competenti, che:

con nota del 9 maggio 2024 prot. n. 21623, l'Arch. Mario LONGHIN, funzionario assegnato al

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha richiesto l'autorizzazione alla consulenza tecnica per la realizzazione di opere edili presso Villa Raby a Torino, a favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, con un impegno complessivo pari a 100 ore, nel periodo giugno - ottobre 2024;

in data 29 maggio 2024 è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Dott. Salvatore SCIFO, responsabile dell'Arch. Mario LONGHIN;

al dipendente sopra citato per l'anno 2024, non è stato autorizzato altro incarico di consulenza ai sensi della L.R. n. 10/1989;

il compenso, come comunicato dal dipendente, rientra nei limiti di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 3.4.2017 (30% del trattamento economico), come pure l'impegno orario di 100 ore (massimo 160 ore) per gli incarichi da svolgere nell'anno solare;

ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

sussistono nel caso di specie tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10 del 23.1.1989, l'espletamento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso il proprio Ente entro i 90 giorni successivi all'assenza e che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti per l'espletamento dell'incarico che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Arch. Mario LONGHIN ad assumere l'incarico di consulenza tecnica a favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino con un impegno complessivo pari a 100 ore, nel periodo giugno - ottobre 2024.

Visti:

L'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

Il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

L'art. 16, comma 2, lett. e) della L.R. 23/2008;

La D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il compenso

verrà erogato al dipendente dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

Tutto ciò premesso,

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,  
*delibera*

- di autorizzare ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10 del 23.1.1989, l'Arch. Mario LONGHIN, funzionario assegnato al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ad assumere l'incarico di consulenza tecnica per la realizzazione di opere edili presso Villa Raby a Torino, a favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, con un impegno complessivo pari a 100 ore, nel periodo giugno - ottobre 2024;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10 del 23.1.1989, l'espletamento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso il proprio Ente entro i 90 giorni successivi all'assenza e che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti per l'espletamento dell'incarico che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente".